
Codice dossier:**Tipologia dossier:**

INTESTATARIO 1

Nome
Nato/a a
Residente a
Indirizzo di corrispondenza
Cellulare
Professione
Codice fiscale
Persona politicamente esposta

Cognome
Il
Via
Via
Email
Cittadinanza
Documento d'identità

INTESTATARIO 2

Nome
Nato/a a
Residente a
Indirizzo di corrispondenza
Cellulare
Professione
Codice fiscale
Persona politicamente esposta

Cognome
Il
Via
Via
Email
Cittadinanza
Documento d'identità

INTESTATARIO 3

Nome
Nato/a a
Residente a
Indirizzo di corrispondenza
Cellulare
Professione
Codice fiscale
Persona politicamente esposta

Cognome
Il
Via
Via
Email
Cittadinanza
Documento d'identità

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

“NORME CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI COLLOCAMENTO SENZA IMPEGNO IRREVOCABILE NEI CONFRONTI DELL’EMITTENTE E CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI”

PREMESSO CHE:

(A) ONLINE SIM S.p.A., con sede legale in Milano, Via Piero Capponi, 13, (di seguito “ONLINE SIM”) è una società di intermediazione mobiliare autorizzata, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito il “Testo Unico”) all’esercizio di servizi di investimento e, in particolare, al collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente ed è abilitata alla prestazione del servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari;

(B) ONLINE SIM si avvale, nella fase di offerta dei propri servizi di investimento e accessori e nella esecuzione dei contratti relativi a tali servizi, di tecniche di comunicazione a distanza;

(C) il CLIENTE intende avvalersi dei servizi offerti da ONLINE SIM anche mediante l’utilizzo delle predette tecniche;

(D) ONLINE SIM, in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente, ha preventivamente fornito al CLIENTE mediante messa a disposizione sul proprio sito Internet le informazioni relative (i) ai termini del presente contratto (di seguito “CONTRATTO”), (ii) ad ONLINE SIM, ai servizi ed alle attività prestati dalla medesima, (iii) agli strumenti finanziari collocati, (iv) ai costi ed agli oneri connessi alla prestazione dei servizi, (v) alla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, (vi) alla classificazione della clientela, (vii) alla strategia di trasmissione degli ordini e (viii) alla politica di gestione dei conflitti di interessi;

(E) il CLIENTE dichiara di aver ricevuto, esaminato e compreso le informazioni fornite da ONLINE SIM ai sensi della premessa che precede e di aver ottenuto esaurienti informazioni su natura, rischi ed implicazioni delle operazioni su strumenti finanziari collocati da ONLINE SIM e su qualsiasi atto, fatto o circostanza la cui conoscenza è necessaria per effettuare appropriate scelte di investimento o di disinvestimento e di essere consapevole dei peculiari rischi che si ricollegano alle modalità di esecuzione dei servizi *on line*, con particolare riferimento ai costi complessivi in termini di commissioni derivanti dalla possibile moltiplicazione delle transazioni disposte dal CLIENTE che intenda operare in una prospettiva giornaliera;

(F) il CLIENTE dichiara di aver esaminato e compreso in fase precontrattuale i termini e il contenuto del presente CONTRATTO e degli Allegati al medesimo. ONLINE SIM si è adoperata a verificare, per quanto ragionevolmente possibile, che il CLIENTE, prima della conclusione del CONTRATTO, abbia avuto modo di esaminare e comprendere i termini e il contenuto del presente CONTRATTO e dei relativi Allegati. Il CLIENTE dichiara di accettare il contenuto del presente CONTRATTO e di tutti i relativi Allegati ed accetta che con la sottoscrizione del presente CONTRATTO essi divengano parte integrante e sostanziale del CONTRATTO;

il CLIENTE dichiara di essere stato informato in merito alla possibilità di ottenere le informazioni/documenti richieste/i dalla vigente normativa e dal presente CONTRATTO mediante supporto cartaceo o non cartaceo, e sceglie:

di ottenere le informazioni mediante supporto durevole (es. file elettronici) all’indirizzo e-mail indicato.

di ottenere le informazioni su supporto cartaceo;

TUTTO CIO’ PREMESSO, E FORMANDO LE PREMESSE E GLI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO,

il CLIENTE conferisce a ONLINE SIM S.p.A. l’incarico di svolgere in suo nome e per suo conto i seguenti servizi, come disciplinati nelle «Norme che regolano la prestazione dei servizi di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente e custodia ed amministrazione di strumenti finanziari», di seguito riportate.

A – CONCLUSIONE ED OGGETTO DEL CONTRATTO

1. PREMESSE ED ALLEGATI

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante del CONTRATTO e delle pattuizioni nello stesso contenute.

2. DEFINIZIONI

Le parti convergono di attribuire ai termini di seguito indicati il significato riportato accanto a ciascuno:

– con l’espressione “CONTRATTO” si intende il presente contratto per la prestazione dei SERVIZI, come di seguito definiti, da parte di ONLINE SIM;

– con l’espressione “NORMATIVA DI RIFERIMENTO” si intende, la normativa di volta in volta vigente di carattere primario e secondario che concerne il settore dei servizi d’investimento, della offerta al pubblico e comunque quella riguardante il mercato finanziario, ossia, a titolo esemplificativo, il Testo Unico, il Regolamento n. 16190, adottato con delibera CONSOB il 29 ottobre 2007, come di volta in volta modificato ed integrato (il “Regolamento Intermediari”), il Regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB il 29 ottobre 2007, come di volta in volta modificato ed integrato (il “Regolamento Congiunto”) e le Disposizioni di Vigilanza adottate dalla Banca d’Italia;

– con l’espressione “SERVIZI” si intende, singolarmente o collettivamente, il servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente e di custodia e amministrazione di strumenti finanziari;

– con l’espressione “CLIENTE” si intende il soggetto (o, collettivamente, i soggetti) che sottoscrive (sottoscrivono) il CONTRATTO qualificato come Cliente al dettaglio ai sensi della NORMATIVA DI RIFERIMENTO;

– con l’espressione “PARTI” si intende la ONLINE SIM e il CLIENTE;

– con l’espressione “Codice del Consumo” si intende il D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005.

3. CONCLUSIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

3.1 Il CLIENTE prende atto ed accetta che la sottoscrizione del presente CONTRATTO e il successivo invio a ONLINE SIM, equivale ad una proposta contrattuale e che il CONTRATTO si intenderà concluso, fermo restando il disposto dell’art. 1335 c.c., nel momento in cui l’accettazione da parte di ONLINE SIM verrà portata a conoscenza del CLIENTE qualora il CLIENTE abbia espressamente acconsentito a tale modalità, all’indirizzo di posta elettronica indicato nelle Premesse, ovvero qualora il Cliente ne faccia espressa richiesta con invio di comunicazione mezzo posta.

3.2 Qualora il CLIENTE rivesta la qualifica di “Consumatore” ai sensi del Codice del Consumo, l’efficacia del CONTRATTO concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza è sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del CONTRATTO. Entro detto termine il CLIENTE può comunicare a ONLINE SIM il proprio recesso, mediante lettera raccomandata a.r., senza sostenere spese né pagare corrispettivi.

3.3 L’efficacia del CONTRATTO è in ogni caso subordinata all’avvenuta identificazione del CLIENTE in conformità alla normativa di volta in volta vigente in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

3.4 In seguito all’accettazione della proposta contrattuale, ONLINE SIM invierà al CLIENTE, insieme alla conferma di accettazione, la User Id che insieme alla Password (“codici d’accesso”) scelta dal CLIENTE al momento del primo accesso sul sito Internet www.onlinesim.it gli consentirà di operare.

3.5 Il presente Contratto può essere sottoscritto, anche mediante firma digitale, dopo aver richiesto il rilascio del certificato qualificato per la firma digitale, nel rispetto delle modalità indicate nel “Manuale Operativo del Certificatore InfoCert – Certificati di sottoscrizione One-Shot”, anch’esso disponibile sul Sito di ONLINE SIM, al quale espressamente si rinvia per le condizioni di utilizzo ivi descritte. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale (Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni), soddisfa i requisiti della forma scritta. Nel caso in cui il Cliente opti per tale modalità di conclusione del contratto, ONLINE SIM manifesterà a propria volta l’accettazione mediante apposizione della firma digitale, e a copia informatica del contratto sottoscritta per accettazione dalla SIM mediante firma digitale si intenderà ricevuta da ONLINE SIM a seguito della messa a disposizione nell’area riservata del sito del documento medesimo.

4. OGGETTO DEL CONTRATTO

4.1 In forza del presente CONTRATTO, il CLIENTE conferisce incarico a ONLINE SIM di svolgere in suo favore dei SERVIZI, così come definiti nell’art. 2 che precede.

4.2 ONLINE SIM effettua tali servizi in nome e per conto del CLIENTE. Il CLIENTE altresì autorizza ONLINE SIM, ad agire anche in nome proprio e per conto del CLIENTE, ai sensi dell’art. 21, secondo comma, del Testo Unico.

4.3 ONLINE SIM non presta al CLIENTE il servizio di consulenza, così come definito dall’articolo 1, comma 5-septies del TUF, con la conseguenza che il CLIENTE impartisce gli ordini in piena autonomia.

5. TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI E OPERAZIONI

5.1 I SERVIZI prestati da ONLINE SIM possono avere ad oggetto esclusivamente quote ed azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (di seguito identificati congiuntamente “OICVM”).

5.2 Le operazioni sugli OICVM di cui all’art. 5.1 possono essere eseguite mediante le seguenti tipologie:

- sottoscrizioni;
- rimborși;
- conversioni (switch).

5.3 È comunque fin d’ora fatta salva la possibilità di eseguire operazioni al di fuori delle tipologie indicate nel presente articolo, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore.

5.4 Fatto salvo quanto previsto all’art. 5.7, il CLIENTE impartisce i propri ordini di sottoscrizione a ONLINE SIM in via telematica tramite rete internet utilizzando il sito Internet «www.onlinesim.it» (di seguito “Rete Internet”).

5.5 ONLINE SIM provvede all’esecuzione degli ordini in conformità alle istruzioni impartite dal Cliente. ONLINE SIM potrà, in presenza di un giustificato motivo, non eseguire l’ordine, comunicando immediatamente al Cliente le motivazioni per cui non è stato possibile procedere.

5.6 Il CLIENTE prende atto che ONLINE SIM può, anche per finalità di tutela della propria clientela, limitare e/o escludere, anche temporaneamente, la possibilità di operare su determinati OICVM, secondo quanto tempestivamente comunicato da ONLINE SIM stessa.

5.7 Esclusivamente nel caso in cui, per comprovate ragioni tecniche imputabili a ONLINE SIM, il CLIENTE non riesca ad inviare l’ordine tramite Rete Internet (cfr. art. 5.4), detto ordine potrà essere impartito a ONLINE SIM mediante telefax al seguente n. 0272025668.

5.8 All’atto di ricevimento dell’ordine ONLINE SIM mette a disposizione del CLIENTE, nella relativa area del sito internet riservata al medesimo, apposita attestazione contenente il numero identificativo del rapporto, l’ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell’ordine e le eventuali istruzioni accessorie.

5.9 ONLINE SIM, per assolvere ad obblighi regolamentari, manterrà evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente.

5.10 Il CLIENTE si impegna a conferire gli ordini in modo chiaro ed inequivoco.

5.11 La trasmissione di ciascun ordine tramite Rete Internet di cui al precedente comma 1, dovrà essere preceduta dall’accesso al sistema previa digitazione della User Id e della Password, con le modalità che verranno fornite al CLIENTE da ONLINE SIM successivamente alla conclusione del CONTRATTO, La Password potrà essere modificata dal CLIENTE in qualsiasi momento successivo al perfezionamento del CONTRATTO secondo le modalità che ONLINE SIM metterà a disposizione del CLIENTE.

5.12 Il CLIENTE si impegna a custodire con ogni cura la password, restando responsabile di ogni conseguenza che possa derivare dall’abuso dall’utilizzo illecito o indebito della medesima da parte di terzi, nonché del suo smarrimento o della sua sottrazione.

5.13 Resta fermo che ONLINE SIM non assume alcun tipo di responsabilità per qualunque ipotesi di mancata cautela da parte del CLIENTE nella conservazione della Password.

5.14 In caso di smarrimento o sottrazione della Password, il CLIENTE deve darne immediata notizia a ONLINE SIM tramite comunicazione scritta. Per ragioni di tutela nella sicurezza informatica, ONLINE SIM potrà periodicamente disporre la sostituzione della Password, dandone previa comunicazione al CLIENTE. Qualora il CLIENTE abbia fondato motivo di ritenere che soggetti estranei al CONTRATTO siano venuti a conoscenza della Password, dovrà darne immediata comunicazione a ONLINE SIM, la quale avrà facoltà, previa comunicazione al CLIENTE di sospendere temporaneamente l’esecuzione degli ordini impartiti a mezzo della Rete Internet.

5.15 Una volta impartito l’ordine o le specifiche istruzioni del CLIENTE, l’ordine, ovvero le istruzioni medesime, possono essere revocati solo se non ancora eseguiti, mediante invio di una comunicazione scritta in tal senso ad ONLINE SIM. Gli obblighi di cui agli artt. da 5.4 a 5.12 si applicano anche alle revocche degli ordini o delle specifiche istruzioni disposte dal CLIENTE.

5.16 ONLINE SIM non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento del CLIENTE inadempiente agli obblighi allo stesso ascrivibili ai sensi del CONTRATTO.

5.17 ONLINE SIM non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi ONLINE SIM informerà immediatamente il CLIENTE dell’impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il CLIENTE non li abbia nel frattempo revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività.

6. RISCHI DELLE OPERAZIONI

6.1 Il CLIENTE, ferme restando le indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in OICVM di cui all’Allegato 5, essendo consapevole che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato del fatto che in finanza il rischio non è eliminabile; i SERVIZI di cui al presente CONTRATTO non comportano e non possono comportare pertanto alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti e maturano a carico del CLIENTE gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli OICVM acquistati e sottoscritti.

6.2 Le informazioni di cui al comma che precede sono contenute nella documentazione di offerta dell’OICVM. Il CLIENTE deve leggere tale documentazione ed esaminare con attenzione i rischi connessi agli stessi prima di qualsiasi investimento, avendo presente che a diverse tipologie di OICVM corrisponde un diverso grado di rischiosità.

B – NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO SENZA IMPEGNO IRREVOCABILE NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE

7. SERVIZIO DI COLLOCAMENTO ED ADEMPIMENTI CONNESSI

7.1 ONLINE SIM presta il servizio di collocamento, senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, che si sostanzia nella presentazione e proposizione attraverso una vetrina sul proprio sito Internet di materiale informativo di una vasta gamma di OICVM, i cui pertinenti documenti di informativa pre-contrattuale e documenti contrattuali sono predisposti dalle società emittenti o proponenti gli OICVM medesimi (di seguito anche "società prodotto"). Il suddetto servizio prevede la messa a disposizione del CLIENTE di tool informatici di supporto alle proprie valutazioni di investimento e di monitoraggio nonché un'attività di assistenza operativa anche telefonica alla clientela nel periodo successivo al collocamento (c.d. assistenza post vendita), intesa quale attività di mantenimento del rapporto con le cd. società prodotto, comprendente la ricezione di ordini, anche ricorrenti, di sottoscrizione aggiuntiva, conversione e riscatto di quote di OICVM la tenuta delle evidenze contabili relative alle posizioni del CLIENTE, l'aggiornamento delle informazioni inerenti agli investimenti effettuati dal CLIENTE e le attività amministrative connesse. L'assistenza post-vendita è prestata da ONLINE SIM per il tramite del proprio sito web. Inoltre, ONLINE SIM potrà prestare a favore del CLIENTE raccomandazioni generali riguardanti operazioni in OICVM, fornirà al medesimo informazioni generiche in materia di investimenti e rendicontazioni ulteriori rispetto a quanto prescritto dalla normativa applicabile. ONLINE SIM non presterà in nessun caso al CLIENTE raccomandazioni personalizzate sugli OICVM.

7.2 Con la sottoscrizione dell'Allegato 2 al presente CONTRATTO il CLIENTE conferisce a ONLINE SIM procura speciale affinché, in suo nome e per suo conto, effettui, in una o più soluzioni, operazioni su quote o azioni di OICVM, secondo le disposizioni che il CLIENTE medesimo riterrà di impartire a ONLINE SIM.

7.3 Il Cliente deve leggere attentamente la documentazione di offerta prima di effettuare gli investimenti di cui al presente articolo. Il CLIENTE prende atto ed accetta che la documentazione di cui al presente articolo sarà di volta in volta quella che ONLINE SIM avrà ricevuto dalle singole società prodotto. Il CLIENTE riconosce ed accetta che spetta alle società prodotto assicurare la correttezza, l'aggiornamento e la completezza di tale documentazione.

7.4 Per ogni disposizione impartita, il CLIENTE deve dichiarare espressamente la volontà di eseguire l'operazione, confermando di aver preso visione della relativa documentazione d'offerta.

7.5 ONLINE SIM presta il servizio di collocamento in conformità anche alle disposizioni impartite e agli specifici accordi di volta in volta assunti con le società prodotto, al fine di assicurare l'uniformità delle procedure di offerta ed il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari.

7.6 ONLINE SIM, nello svolgimento del servizio di collocamento, si atterrà alla valutazione di appropriatezza in conformità a quanto previsto dall'art. 8.1 che segue.

7.7 Il collocamento di OICVM sarà effettuato nel rispetto delle condizioni, talora valide per periodi di tempo limitati, applicabili al singolo OICVM in base alle norme ed alle clausole stabilite nei documenti di offerta. ONLINE SIM assicurerà la consegna della documentazione d'offerta prescritta dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza che consentano al CLIENTE medesimo di acquisirne la disponibilità su supporto informatico durevole.

7.8 ONLINE SIM svolge il servizio di collocamento anche in relazione ad OICVM emessi da società collegate ad ONLINE SIM in quanto facenti parte del medesimo gruppo societario. In merito alla politica di gestione dei conflitti di interesse si rinvia a quanto indicato all'art. 9.10 che segue.

7.9 L'esecuzione degli ordini inerenti quote o azioni di OICVM avviene (i) nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi documenti di offerta; (ii) al prezzo determinato per il giorno

dell'esecuzione dal soggetto competente a fissarlo in base al regolamento o allo statuto dell'OICVM stesso.

7.10 ONLINE SIM percepisce, dalle società prodotto che gestiscono gli OICVM collocati, dei compensi commisurati in misura percentuale al valore delle commissioni applicate dalla società prodotto sul patrimonio dell'OICVM. La percentuale, espressa in termini di intervallo (minimo/massimo), è riportata nel nell'area riservata del CLIENTE nella sezione relativa all'esistenza, alla natura, all'importo o al metodo di calcolo degli eventuali incentivi di natura monetaria e non monetaria pagati o forniti a o da parte di terzi.

7.11 ONLINE SIM rifiuterà le richieste di sottoscrizione dei CLIENTI che in base alle previsioni del prospetto dell'OICVM non rientrano fra i destinatari dell'offerta e quelle che difettano di elementi essenziali per l'esecuzione.

8. APPROPRIATEZZA E GESTIONE DEGLI ORDINI

8.1 ONLINE SIM richiede al CLIENTE di fornire informazioni in merito alla (e quindi verifica la) sua conoscenza e esperienza nel settore d'investimento. Le predette informazioni sono raccolte tramite compilazione dell'Allegato 3 antecedentemente alla prima operazione. Il CLIENTE prende atto che ONLINE SIM fa legittimo affidamento sulle informazioni e notizie rese dal CLIENTE nell'Allegato 3, a meno che non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete, e che è onere del CLIENTE informare ONLINE SIM di ogni variazione relativa alle stesse. In assenza di aggiornamenti da parte del CLIENTE, ONLINE SIM considererà i dati confermati ed attuali fatto salvo l'aggiornamento relativo all'esperienza eseguito da ONLINE SIM sulla base delle operazioni eseguite dal CLIENTE. Il CLIENTE è consapevole di poter, in qualsiasi momento e con tecniche di comunicazione a distanza, modificare le informazioni in precedenza rese.

8.2 ONLINE SIM avverte il Cliente se, sulla base delle informazioni ottenute secondo quanto precede, l'OICVM è ritenuto "non appropriato" per quest'ultimo. L'avvertenza potrà essere fornita utilizzando un formato standardizzato. In mancanza di conferma da parte del CLIENTE, l'ordine non appropriato non verrà eseguito.

8.3 In caso di mancata compilazione dell'Allegato 3, anche da parte di uno solo dei titolari in caso di cointestazione, ONLINE SIM riterrà non completata la richiesta di apertura e, pertanto, non darà seguito al perfezionamento del Contratto.

8.4 In caso di rapporto cointestato, la valutazione dell'appropriatezza è effettuata con riguardo ai singoli cointestatori sulla base delle informazioni rese da ciascuno nella compilazione del questionario costituente l'Allegato 3. ONLINE SIM, sulla base delle informazioni raccolte, determinerà un profilo di appropriatezza complessivo a valere sul conto cointestato che avrà a riferimento le risultanze recanti il livello di conoscenza ed esperienza più contenuto come emergenti dalle informazioni fornite dai diversi titolari.

8.5 Ferma restando l'informativa acquisita dal CLIENTE nell'ambito dell'Allegato 3, ONLINE SIM terrà altresì conto delle ulteriori eventuali informazioni fornite dal CLIENTE contestualmente alla trasmissione dell'ordine.

9. CONFLITTO DI INTERESSI

9.1 ONLINE SIM ha adottato, conformemente a quanto previsto dalla politica di gestione dei conflitti di interesse sintetizzata all'Allegato 7 ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse, anche in relazione a soggetti aventi con ONLINE SIM un legame di controllo, diretto o indiretto, nonché alla posizione dei propri dirigenti, dipendenti, consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e altre persone direttamente o indirettamente connesse, che potrebbero insorgere con il CLIENTE o tra il CLIENTE e altri clienti di ONLINE SIM nella prestazione dei servizi di investimento o accessori, al fine di evitare che tali conflitti di interesse ricadano negativamente sul CLIENTE.

9.2 ONLINE SIM, ove le misure adottate ai sensi della clausola 9.1 non siano sufficienti ad evitare con ragionevole certezza il rischio di

danneggiare gli interessi del CLIENTE in relazione ad uno o più specifici servizi o operazioni, informerà per iscritto il CLIENTE, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti dei potenziali conflitti di interesse, affinché il CLIENTE possa assumere una decisione informata sui servizi prestati o sulle operazioni richieste.

9.3 ONLINE SIM informerà prontamente il CLIENTE di ogni cambio della strategia di gestione dei conflitti di interesse, la cui sintesi è riportata nell'Allegato 7.

10. VERSAMENTO DELLA PROVVISTA E VERSAMENTO DELLE SOMME LIQUIDE

10.1 Il CLIENTE prende atto che l'esecuzione degli ordini, in relazione a qualsiasi operazione da eseguire, è condizionata al preventivo versamento della provvista (somme di denaro e/o strumenti finanziari) necessaria al regolamento di tale operazione.

10.2 Il CLIENTE prende atto ed accetta che il mancato o insufficiente versamento tempestivo della provvista impedirà l'esecuzione degli ordini impartiti ad ONLINE SIM.

10.3 Salve le garanzie costituite in favore di ONLINE SIM ai sensi del presente CONTRATTO o ai sensi di un diverso contratto ad esso collegato, nonché le garanzie standard applicate a favore delle banche sui conti intestati ai clienti, il CLIENTE si impegna a non vincolare in alcun modo, a qualsiasi titolo e a favore di chiunque, le somme di denaro o gli strumenti finanziari di propria pertinenza tenuti presso ONLINE SIM a seconda dei casi.

10.4 Gli importi liquidi di spettanza del CLIENTE vengono versati da ONLINE SIM su un conto corrente, acceso presso una banca, a lei intestato e subrubricato come "conto terzi" (di seguito il "Conto") con l'indicazione che si tratta di beni di terzi. L'operatività tramite "conto terzi" comporta il rischio di commistione di disponibilità appartenenti a diversi clienti, per la gestione del quale ONLINE SIM adotta apposite procedure volte a limitare tale rischio nell'interesse del CLIENTE. In particolare, ONLINE SIM tiene evidenza dei depositi effettuati in conti individuali intestati al CLIENTE e provvede, di volta in volta, alla verifica della corrispondenza tra la consistenza complessiva degli importi dei conti individuali e le risultanze degli estratti conto emessi dall'azienda di credito presso cui è acceso il conto corrente intestato ad ONLINE SIM e subrubricato come conto terzi.

10.5 Il CLIENTE autorizza sin d'ora espressamente ONLINE SIM a prelevare le somme di denaro dal Conto per l'esecuzione delle disposizioni di cui al CONTRATTO.

10.6 Sono inoltre di spettanza del CLIENTE i proventi ed i frutti di ogni tipo maturati sul Conto nel corso del rapporto oltre alle disponibilità generate dagli investimenti e disinvestimenti. Su tali somme e su quelle temporaneamente non investite non maturano interessi a favore del CLIENTE.

11. GARANZIA

11.1 ONLINE SIM potrebbe far valere i privilegi previsti a suo favore dagli articoli 2756 e 2761 cod. civ. per il mandatario, depositario e sequestratario.

11.2 ONLINE SIM è espressamente autorizzata a compensare qualsiasi somma o valore dovuto da ONLINE SIM al CLIENTE in base al CONTRATTO con altre somme o valori dovuti dal CLIENTE a ONLINE SIM, anche se non esigibili e derivanti da rapporti o titoli diversi, indipendentemente dalla valuta, dal luogo di pagamento o domiciliatazione delle rispettive obbligazioni.

12. DOCUMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI ESEGUITE

12.1 ONLINE SIM mette a disposizione al Cliente, sulla propria Rete Internet, il rendiconto dell'attività svolta con l'indicazione dei costi delle operazioni e dei servizi prestati.

12.2 Nel caso in cui ONLINE SIM debba ricevere conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, la comunicazione di cui al precedente comma viene inviata entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell'avvenuta

esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, ONLINE SIM è esonerata dall'obbligo di trasmettere l'avviso di conferma.

12.3 Nel caso di ordini relativi a quote o azioni di OICVM che vengano eseguiti periodicamente, ONLINE SIM, in alternativa a quanto previsto all'art. 12.2, potrà effettuare la trasmissione di un avviso di conferma cumulativo su base semestrale, al posto dell'avviso di conferma.

12.4 Su richiesta, ONLINE SIM fornirà al CLIENTE informazioni circa lo stato degli ordini non ancora eseguiti.

12.5 Gli obblighi di invio della nota informativa, possono essere adempiuti, anche tramite l'utilizzo della Rete Internet, con modalità tecniche che consentano al CLIENTE di acquisire la disponibilità della documentazione su supporto durevole, fermi restando i requisiti di contenuto stabiliti dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

12.6 ONLINE SIM, per assolvere ad obblighi regolamentari, in relazione a ciascun ordine iniziale ricevuto dal CLIENTE registra immediatamente e tiene a disposizione dell'autorità competente i dati richiesti dalla normativa applicabile, nella misura in cui siano applicabili all'ordine. Immediatamente dopo avere ricevuto l'ordine del CLIENTE, ONLINE SIM registra e tiene a disposizione dell'autorità competente, nella misura applicabile all'ordine, i dati dell'ordine previsti dalla normativa.

12.7 Il Cliente prende atto che ONLINE SIM tiene a disposizione dell'autorità competente, nei termini previsti dalla normativa applicabile vigente, i dati riguardanti tutti gli ordini e tutte le operazioni su OICVM che ha concluso per conto del CLIENTE. Tali dati contengono tutte le informazioni e i dettagli relativi all'identità del CLIENTE nonché le informazioni prescritte dalla normativa in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

C – CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE DEGLI OICVM

13. EVIDENZE CONTABILI DELLE QUOTE E DELLE AZIONI DEGLI OICVM

13.1 Le quote/azioni di OICVM acquistati o sottoscritti dal CLIENTE risultano da evidenze contabili riferite a ciascun cliente presso ONLINE SIM. Resta inteso che dette quote/azioni di OICVM non sono depositate presso ONLINE SIM, ma presso depositari terzi (ad es. banca depositaria dell'OICVM, agente del registro e dei trasferimenti, ecc.). Esse potranno essere immesse in un certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote, tenuto in deposito presso la Banca Depositaria dell'OICVM, anche a nome di ONLINE SIM su rapporto sottorubricato "Online Sim S.p.A. – conto terzi".

14. MODALITÀ DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE TITOLI

14.1 ONLINE SIM custodisce gli strumenti finanziari (i.e. OICVM), esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi, o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti alle quote o azioni di OICVM stessi.

14.2 Nel caso di esercizio dei diritti connessi alle quote o azioni di OICVM, ONLINE SIM chiede istruzioni al Cliente e sulla base di esse provvede all'esecuzione dell'operazione, previo versamento dei fondi occorrenti da parte del CLIENTE. In mancanza di istruzioni in tempo utile ONLINE SIM, pur non essendo tenuta a compiere alcuna operazione, può provvedere a quanto necessario nell'interesse del CLIENTE.

14.3 Qualora il CLIENTE intenda esercitare il diritto di voto in assemblea relativamente alle azioni di SICAV affidate in custodia e amministrazione dovrà comunicarlo a ONLINE SIM almeno 30 giorni prima dell'assemblea stessa, in modo da consentire a ONLINE SIM il deposito dei titoli a norma di legge.

14.4 Il diritto di voto inerente alle azioni di SICAV in custodia, non viene esercitato da ONLINE SIM. Il CLIENTE può comunque rilasciare deleghe a terzi per la partecipazione alle assemblee, ai sensi dell'art. 2372 c.c..

14.5 ONLINE SIM è autorizzata ad utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le quote o azioni di OICVM di pertinenza del CLIENTE, dalla stessa detenuti per effetto di eventuali contratti di prestito titoli che dovessero essere stipulati dalle parti.

14.6 Per il parziale o totale ritiro delle quote o azioni di OICVM, il CLIENTE deve far pervenire avviso a ONLINE SIM mediante posta ordinaria o a mezzo telefax oppure attraverso le modalità messe a disposizione sul sito Internet.

D - ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

15. CESSIONE DEL CONTRATTO

ONLINE SIM si riserva il diritto di trasferire il presente CONTRATTO in capo ad altra società purché facente parte dello stesso gruppo, previa comunicazione scritta al CLIENTE al quale spetterà comunque il diritto di recesso.

16. COMMISSIONI E SPESE

16.1 Il compenso in qualsiasi forma per la prestazione dei servizi di investimento e accessori di cui al presente CONTRATTO che il CLIENTE sarà tenuto a corrispondere a ONLINE SIM è dettagliatamente specificato all'Allegato 8 e messo a disposizione del CLIENTE nell'area riservata al medesimo nella sezione documenti. Nella medesima sezione è riportata l'informativa riguardante l'esistenza, la natura, l'importo o il metodo di calcolo degli eventuali incentivi di natura monetaria e non monetaria pagati o forniti a o da parte di terzi.

16.2 Il CLIENTE sarà tenuto a corrispondere le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate da ONLINE SIM ad altro intermediario di cui lo stesso si sia avvalso. Il CLIENTE sarà altresì tenuto al pagamento o rimborso a ONLINE SIM di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto e dalla esecuzione di ordini del CLIENTE, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, imposte sostitutive, spese postali, spese per l'assolvimento dell'imposta di bollo, le spese elencate nell'Allegato 8 e, se applicabili, le spese sostenute per la custodia delle somme di denaro del CLIENTE.

16.3 Al fine del pagamento o del rimborso delle commissioni e spese di cui all'art. 16.2, il CLIENTE autorizza espressamente ONLINE SIM ad addebitare ogni somma dovuta sul Conto di cui all'art. 10.4. Qualora la liquidità presente sul predetto conto non sia sufficiente al pagamento delle commissioni, delle spese maturate, delle imposte ed oneri fiscali, il CLIENTE conferisce sin da ora a ONLINE SIM il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di OICVM, non già costituiti in garanzia, a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni del CLIENTE di cui al presente art. 16.3.

17. TASSAZIONE DEI REDDITI DIVERSI

17.1 Salvo quanto diversamente indicato dal cliente in relazione a quanto previsto per la tassazione dei redditi diversi, ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461 - Art. 6, il CLIENTE opta per il regime del risparmio amministrato.

18. DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO - MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO

18.1 Fermo restando quanto previsto all'art. 3, il presente CONTRATTO è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere dandone comunicazione scritta mediante raccomandata A.R, con un preavviso minimo di 30 giorni. ONLINE SIM può recedere ai sensi dell'art. 1727 del codice civile, con preavviso di almeno 15 giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione, decorso l'eventuale termine di preavviso. Resta impregiudicata la validità degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utili.

18.2 In tali casi ONLINE SIM provvederà a mettere a disposizione del CLIENTE - secondo le disposizioni dallo stesso impartite e previo soddisfacimento di tutti i diritti vantati da ONLINE SIM per commissioni maturate, spese sostenute e eventuali altri oneri - entro

il termine di 30 giorni, le quote e le azioni di OICVM e le somme liquide di spettanza del CLIENTE nella modalità indicata dal CLIENTE.

18.3 Il recesso non comporta alcuna penalità a carico del CLIENTE, il quale è però tenuto a rimborsare a ONLINE SIM le spese derivanti dall'esecuzione delle relative operazioni ed a riconoscere alla stessa la quota di spettanza delle commissioni e spese non ancora addebitate.

18.4 Fatto salvo quanto disciplinato nell'art. 3.2, il CLIENTE, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, prende atto che, ai sensi dell'art. 67-duodecies, comma 5, del Codice del Consumo, il diritto di recesso non si applica ai servizi finanziari che riguardano quote di OICVM e pertanto il diritto di recesso di cui all'art. 3.2 è riferibile esclusivamente alla conclusione del presente CONTRATTO quadro.

18.5 Nell'ipotesi di recesso, a partire dal momento in cui riceve la comunicazione, ONLINE SIM non può più compiere atti di amministrazione sugli OICVM, salvo che detti atti si rendano necessari per assicurarne la conservazione. ONLINE SIM può eseguire le operazioni già disposte dal CLIENTE al momento del recesso, a meno che le stesse non siano già state espressamente revocate.

18.6 Nel caso il CLIENTE sia un "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, ONLINE SIM, qualora sussista un giustificato motivo (es. rilevanti modificazioni del tasso ufficiale di sconto, rilevanti variazioni del tasso di inflazione, rilevanti fluttuazioni degli indici delle borse Europee, apertura di nuovi mercati, rilevanti novità normative, ecc.), si riserva di modificare in qualsiasi momento le condizioni del presente CONTRATTO, dandone comunicazione. Le modifiche comunicate al CLIENTE entreranno in vigore il 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di invio della lettera, salvo che ONLINE SIM non indichi un termine più protratto. È fatto salvo il diritto di recesso del CLIENTE.

18.7 Nel caso il CLIENTE non sia un "consumatore", ONLINE SIM si riserva la facoltà di proporre in ogni momento modifiche e/o integrazioni alle norme del presente CONTRATTO, inclusi gli Allegati. Le relative proposte saranno validamente fatte da ONLINE SIM dandone comunicazione su supporto durevole al Cliente. L'applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà, per tacita accettazione del CLIENTE, decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, salvo il diniego scritto ovvero l'esercizio del recesso da parte del CLIENTE entro il suddetto termine.

18.8 Le modifiche al presente CONTRATTO derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite. In tal caso ONLINE SIM provvederà ad informare tempestivamente il CLIENTE delle modifiche apportate. Resta salvo il diritto di recesso del CLIENTE e di ONLINE SIM.

18.9 Nel caso il CLIENTE sia un "consumatore", ONLINE SIM può modificare senza preavviso le condizioni economiche applicate al presente CONTRATTO purché sussista un giustificato motivo (es. modificazioni dei tassi di interesse, modificazione delle caratteristiche della gestione, rilevanti fluttuazioni degli indici delle Borse europee, introduzione di nuove modalità operative per il cliente, ecc.) e ne dia immediata comunicazione al CLIENTE, che ha diritto di recedere dal CONTRATTO.

18.10 Nel caso il CLIENTE non sia un "consumatore", ONLINE SIM può modificare senza preavviso le condizioni economiche applicate al presente contratto dandone immediata comunicazione al CLIENTE, che ha diritto di recedere dal CONTRATTO.

18.11 Le modifiche all'Allegato 8 si intenderanno accettate dal CLIENTE all'atto del conferimento del primo ordine successivo alla comunicazione delle modifiche, altrimenti la dichiarazione di rifiuto da parte del CLIENTE, effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per fax, equivarrà all'esercizio del diritto di recesso con effetto immediato, fatta salva l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile.

19. COINTESTAZIONE DEL RAPPORTO - MORTE O PERDITA DI CAPACITÀ DI AGIRE

19.1 Quando il rapporto è intestato a più persone, salvo diversa indicazione, la titolarità delle quote o azioni di OICVM si intende spettante ai cointestatarî in parti eguali, ma ciascuno di essi singolarmente può impartire ordini con piena liberazione di ONLINE SIM anche nei confronti degli altri cointestatarî. Trova applicazione quanto previsto all'art. 8.4.

19.2 Tutte le comunicazioni e notifiche sono fatte da ONLINE SIM a uno solo dei cointestatarî, indicato nel presente contratto, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.

19.3 L'adempimento reso da ONLINE SIM ad uno dei cointestatarî la libera nei confronti di tutti.

19.4 Gli obblighi dei cointestatarî sono assunti in via solidale e indivisibile.

19.5 In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatarî con facoltà di operare separatamente, il rapporto di mandato prosegue congiuntamente con ciascuno degli altri cointestatarî e con gli eredi del cointestatarî, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, o con il legale rappresentante dell'incapace.

19.6 In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire del CLIENTE il rapporto si estingue al termine degli adempimenti previsti ai sensi di legge.

19.7 Nei casi di cui ai precedenti commi, ONLINE SIM deve però pretendere il concorso di tutti i cointestatarî e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione a mezzo lettera raccomandata. ONLINE SIM è legittimata a non eseguire nuovi ordini, a non mettere a disposizione o trasferire quote o azioni di OICVM ovvero a non restituire valori depositati allorché le venga notificata opposizione da parte di chi appaia essere un avente diritto sugli stessi.

20. LEGGE APPLICABILE

20.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Qualora il Cliente non sia un "Consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e ONLINESIM, in relazione ai rapporti previsti nel presente Contratto e/o in ogni altro rapporto di qualsiasi natura ad esso collegato, è competente il foro in cui ha sede legale la SIM.

20.2 Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di "Consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, per ogni controversia che possa sorgere tra il Cliente e la SIM, in occasione o in dipendenza del Contratto, è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Cliente ha la residenza o il domicilio elettivo.

21. RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

21.1 Per qualunque reclamo derivante dal rapporto con ONLINE SIM, il Cliente può inviare una lettera raccomandata A/R all'indirizzo Online Sim S.p.A. - Via Piero Capponi, 13 - 20145 Milano - att.ne ufficio reclami. In alternativa è possibile inviare il reclamo per via telematica all'indirizzo di posta elettronica servizioclienti@onlinesim.it indicando nell'oggetto dell'e-mail la parola "Reclamo". L'ufficio reclami provvede ad evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione degli stessi.

21.2 Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie con valore sino ad Euro 500.000, che possano insorgere in relazione a lamentate violazioni delle norme di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza in esecuzione del Contratto tra la ONLINE SIM ed il Cliente, qualora quest'ultimo, in seguito alla presentazione di un reclamo ad ONLINE SIM, non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta entro il termine ivi indicato, potrà ricorrere all'Arbitro delle Controversie Finanziarie (ogni informazione in merito può essere reperita sul sito internet www.acf.consob.it) istituito dal

D.Lgs 179/2007 attuato con Delibera Consob n. 19602/2016 e successive modifiche o integrazioni. Il ricorso può essere presentato esclusivamente dal Cliente quando per la medesima controversia:

- non siano state avviate, anche su iniziativa di ONLINE SIM, a cui il Cliente abbia aderito, altre procedure di risoluzione stragiudiziale;
- sia stato presentato reclamo ad ONLINE SIM, cui sia stata fornita espressa risposta, o sia decorso il termine di 60 (sessanta) giorni senza che il Cliente abbia ottenuto risposta.

Tale ricorso può essere presentato anche per mezzo della piattaforma ODR su apposito sito Internet, istituita ai sensi del Regolamento UE 524/2013 (Regolamento sull'ODR - Online Dispute Resolution per i consumatori) come punto di accesso per consumatori e professionisti i quali desiderano risolvere in ambito stragiudiziale le controversie relative a servizi o prodotti venduti online. Tale piattaforma si interfaccia anche con gli organismi ADR (Alternative Dispute Resolution) nazionali e, dunque anche con l'ACF citato in precedenza, a cui saranno devolute le singole controversie, su indicazione dei ricorrenti, in base alla relativa competenza.

22. ALLEGATI

22.1 Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti Allegati:

Allegato 1 - Trattamento dei dati personali

Allegato 2 - Procura per la sottoscrizione di quote ed azioni di OICVM

Allegato 3 - Richiesta di informazioni ai fini della valutazione di appropriatezza

Allegato 4 - Dichiarazioni ai sensi dell'art. 21 d.lgs n 231/2007

Allegato 5 - Informativa al CLIENTE

Allegato 6 - Classificazione della clientela

Allegato 7 - Sintesi della strategia di gestione dei conflitti di interesse

Allegato 8 - Commissioni e spese

23. COMUNICAZIONI

23.1 Qualora il CLIENTE abbia scelto la posta elettronica quale mezzo di comunicazione, il medesimo sarà responsabile della validità ed operatività dell'indirizzo di posta elettronica indicato nelle Premesse al CONTRATTO e dichiara di avere regolare accesso al medesimo.

Il CLIENTE ha l'onere di comunicare ad ONLINE SIM, con comunicazione scritta inviata all'indirizzo Via Piero Capponi, 13 - 20145 Milano, la modifica dei propri recapiti.

23.2 Ove il CLIENTE opti per la ricezione di comunicazioni via posta elettronica, ONLINE SIM potrà adempiere i propri obblighi informativi relativi alle modifiche dell'Allegato 5 (informativa al Cliente) ed Allegato 7 (strategia di gestione dei conflitti di interesse), rinviando con un messaggio di posta elettronica a specifiche sezioni del proprio sito Internet.

23.3 In ordine ai metodi con cui il CLIENTE potrà effettuare comunicazioni a ONLINE SIM ed ai recapiti cui indirizzare le medesime, si rinvia a quanto previsto all'Allegato 5 (informativa al Cliente).

23.4 Ove il CLIENTE abbia scelto di ottenere informazioni mediante supporti durevoli non cartacei:

- ONLINE SIM non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale uso fraudolento della posta elettronica, della rete Internet o del terminale del Cliente, nonché per le discordanze tra comunicazioni ricevute e quelle spedite - anche se dovute a virus, bug e trojan - riconoscendo pieno valore probatorio al testo inviato o registrato elettronicamente dal ONLINE SIM. Il CLIENTE rinuncia ad ogni eccezione relativa alla difformità del messaggio ricevuto rispetto all'originale, o l'asserita riconducibilità del messaggio a soggetti non legittimati a trasmetterlo per qualsiasi causa. Le istruzioni inviate con mezzi telematici - ivi compresa la posta elettronica - si riterranno conoscibili e conosciute dal Cliente dal momento nel quale saranno immesse da ONLINE SIM nel servizio di posta elettronica (POP).
- ONLINE SIM non si assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle istruzioni dovute a qualsiasi

problema di trasmissione ed informatico - quali virus, bug, trojan, indisponibilità del POP servizio di posta elettronica, attacchi di hackers, indisponibilità delle linee telefoniche per lavori di manutenzione od attacchi vandalici e terroristici, ecc. - od a scioperi degli operatori telefonici e dei fornitori di servizi di posta elettronica ed Internet.

Firma Intestatario 1

Firma Intestatario 2

Firma Intestatario 3

Il CLIENTE dichiara di approvare espressamente e specificamente, sia ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. sia ai sensi del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e relative disposizioni di attuazione, le seguenti clausole: art. 3.2 (sospensiva efficacia del contratto); art. 3.5 (sottoscrizione contratto a mezzo firma digitale) 4.2 (autorizzazione ad operare in nome proprio); 5.5 (facoltà di non eseguire gli ordini); 5.6 (facoltà di limitare la possibilità di operare su determinati OICVM); 5.12 e 5.13 (Limitazione di responsabilità); 5.14 (facoltà di sospendere l'operatività e sostituzione della password); 5.15 (revoca degli ordini); 6 (rischi delle operazioni); 7.2 (conferimento di procura speciale); 7.11 (rifiuto di sottoscrizione); 8 (Valutazione dell'appropriatezza e gestione degli ordini); 9 (conflitto di interessi); 10 (versamento della provvista); 10.6 (esclusione interessi); 11 (garanzia e compensazione); 12.6 (approvazione tacita della nota informativa); 14. (modalità di custodia e amministrazione); 12.6 (esercizio del diritto di voto); 15 (cessione del contratto); 16 (commissioni e spese); 18 (recesso e modificazioni del contratto); 19 (cointestazione del rapporto); 23 (comunicazioni. Limitazione di responsabilità).

Firma Intestatario 1

Firma Intestatario 2

Firma Intestatario 3

Per accettazione:

Firma Online Sim

**ALLEGATO 1
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI**

(D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali)

ONLINE SIM desidera informare il CLIENTE, ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Codice"), che i dati personali che lo riguardano, raccolti in occasione della sottoscrizione del presente contratto o in seguito, direttamente presso l'interessato ovvero presso terzi, saranno oggetto di trattamento ai sensi della legge sopraindicata. Ciò significa che i dati personali saranno oggetto di una o più operazioni di trattamento, effettuate con l'ausilio di strumenti manuali, informatici o telematici, con logiche correlate alle finalità del trattamento sotto descritto e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

**FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I
DATI**

I dati personali saranno trattati nell'ambito della normale attività di ONLINE SIM e per le seguenti finalità:

- finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale con il CLIENTE: in tal caso il trattamento dei dati personali non richiede il consenso del CLIENTE salvo per quanto riguarda la comunicazione dei dati a soggetti non facenti parte del gruppo a cui appartiene ONLINE SIM;
- finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie (ad es. obblighi previsti dalla normativa anti-riciclaggio), nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo: in tal caso il trattamento dei dati e l'eventuale comunicazione degli stessi ai soggetti ai quali sia dovuta hanno natura obbligatoria e non necessitano del consenso dell'interessato;
- finalità connesse e strumentali all'invio di informazioni commerciali, offerte dirette di prodotti o servizi di ONLINE SIM o del gruppo di cui essa fa parte: in tal caso il consenso è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto di rilasciare lo stesso potrebbe comportare la perdita da parte del CLIENTE di favorevoli opportunità;
- quanto, infine, ai dati sulla situazione finanziaria del CLIENTE, viceversa, esiste un obbligo di richiesta dei dati stessi da parte di ONLINE SIM, ma il CLIENTE è libero di fornirli o meno. L'eventuale rifiuto di quest'ultimo di fornire tali dati non impedisce quindi di concludere il rapporto, né di darvi esecuzione.

ONLINE SIM desidera, inoltre, informare il CLIENTE che le telefonate con le quali vengono impartiti disposizioni e/o ordini sono registrate su supporto magnetico, in ottemperanza alla disposizioni regolamentari emanate dalla Consob.

ONLINE SIM potrà avvalersi, per taluni servizi, di società o enti di propria fiducia che, in qualità di autonomi titolari del trattamento, svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa, quali: la prestazione di servizi bancari e finanziari, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela; la prestazione di servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; la prestazione di servizi di acquisizione, registrazione e trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti; la rilevazione dei rischi finanziari; la gestione di organismi di investimento del risparmio.

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati (elaboratori in rete non accessibili al pubblico), secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza), e memorizzati su supporti cartacei, informatici e su ogni altro tipo di supporto idoneo (es. registrazione magnetica delle telefonate) e coerente con le vigenti disposizioni regolamentari emanate dalle Autorità di controllo (es. Consob, Banca d'Italia, UIF; ecc.), nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati è garantito attraverso adeguate misure di sicurezza, quali password personalizzate con accesso degli archivi, così come previsto e disciplinato dagli articoli da 31 a 36 del D.Lgs. 196/2003.

Senza i dati personali dei clienti, ONLINE SIM non potrebbe fornire i servizi richiesti, in tutto o in parte.

CATEGORIE DI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO

In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo, ONLINE SIM tratta i dati personali dei clienti e potenziali clienti relativi a: nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di altri rapporti bancari (ABI, CAB, IBAN e numero conto corrente); i dati relativi alla famiglia e a situazioni personali; i dati relativi al grado di istruzione e al lavoro del CLIENTE. ONLINE SIM, nell'esercizio della sua attività, può effettuare operazioni di trattamento anche di dati "sensibili" che riguardino il CLIENTE (sono tali i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).

**CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE
COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN
QUALITÀ DI RESPONSABILI O INCARICATI**

I dati personali forniti potranno essere comunicati a soggetti facenti parte del gruppo al quale appartiene ONLINE SIM, a tutti i soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta in ragione di obblighi di legge, regolamenti, etc., nonché ad altri soggetti per l'adempimento di obblighi contrattuali o di disposizioni impartite dal CLIENTE, come di seguito elencati.

L'elenco aggiornato dei soggetti ai quali i dati personali del CLIENTE saranno comunicati è a disposizione del CLIENTE, previa richiesta al titolare del trattamento.

Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai dati personali dei clienti ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, ONLINE SIM ha designato, quale incaricato del trattamento dei dati dei clienti o potenziali clienti, il dott. Umberto Giraudò.

Possono inoltre venire a conoscenza dei dati personali dei clienti, in occasione dell'esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti designati da ONLINE SIM quali responsabili del trattamento.

L'identità dei responsabili del trattamento designati da ONLINE SIM può essere conosciuta rivolgendosi al titolare del trattamento.

Tutti i destinatari dei dati personali e/o sensibili potranno procedere ai trattamenti che perseguono le medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

I dati personali trattati dalla Banca non sono oggetto di diffusione.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali è ONLINE SIM Via Piero Capponi, 13 - 20145 Milano. Peraltro, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, li utilizzeranno in qualità di titolari ai sensi della legge stessa, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso ONLINE SIM. L'interessato può conoscere l'identità dei responsabili del trattamento eventualmente designati da ONLINE SIM contattando il titolare del trattamento.

Le istanze relative all'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice possono essere inoltrate per iscritto mediante lettera raccomandata o mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo info@onlinesim.it, all'attenzione del responsabile preposto per il riscontro all'interessato, dott. Umberto Giraud, e domiciliato per la carica presso la sede legale di ONLINE SIM.

DIRITTI DI CUI AL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere:

- conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- indicazione degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento dei dati, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento.

Inoltre, sarà diritto dell'interessato ottenere:

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha inoltre il diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Premesso che - come rappresentato nell'informativa che mi è stata fornita ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali - l'esecuzione del contratto e delle relative operazioni richiede il trattamento dei miei dati personali e la comunicazione degli stessi anche a (ed il relativo trattamento anche da parte di) soggetti non facenti parte del gruppo al quale appartiene ONLINE SIM, quali:

- società che svolgono servizi bancari e finanziari;
- società che svolgono servizi di imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela;
- società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- società che rilevano i rischi finanziari;
- società di gestione di organismi di investimento del risparmio;

presto il consenso

nego il consenso

al trattamento dei miei dati personali ed alla loro comunicazione come sopra indicati.

Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso, la Sim potrebbe non essere in grado di dar corso ad operazioni connesse con il rapporto contrattuale ed in particolare ad operazioni che comportino la comunicazione dei dati a terzi (non facenti parte del gruppo al quale appartiene ONLINE SIM).

Inoltre, per quanto riguarda il trattamento da parte di ONLINE SIM dei miei dati personali, ai fini dell'invio di informazioni commerciali, offerte dirette di prodotti o servizi di ONLINE SIM o del gruppo di cui essa fa parte

presto il consenso

nego il consenso

al trattamento dei miei dati personali ed alla loro comunicazione come sopra indicati. Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso, potrei non essere informato, tra l'altro, di nuove e favorevoli opportunità di investimento.

Infine, con riferimento al trattamento da parte della Sim dei dati personali relativi alla mia situazione patrimoniale e finanziaria

presto il consenso

nego il consenso

al trattamento dei miei dati personali.

Sono consapevole che il rifiuto di fornire tali dati non impedisce di concludere il rapporto contrattuale, né di darvi esecuzione.

Firma Intestataro 1

Firma Intestataro 2

Firma Intestataro 3

ALLEGATO 2

PROCURA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE ED AZIONI DI OICVM

1. Il CLIENTE conferisce procura speciale alla ONLINE SIM S.p.A. affinché la stessa, in persona del legale rappresentante o di un suo delegato, in nome e per conto del CLIENTE, effettui in una o più soluzioni sottoscrizioni, rimborsi e disposizioni di contestuale disinvestimento e investimento (c.d. *switch*), di parti di OICVM, secondo le disposizioni che il CLIENTE medesimo riterrà di impartire alla ONLINE SIM mediante ordine telematico tramite Rete Internet.

2. Il nominato procuratore viene quindi autorizzato a fare quanto necessario o utile per la migliore esecuzione della presente.

3. Il prospetto informativo relativo alle operazioni di offerta al pubblico sopra indicate, ove richiesto dalla normativa di volta in volta vigente, dovrà essere previamente trasmesso al/ai CLIENTE/i anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza che consentano al CLIENTE medesimo di acquisirne la disponibilità su supporto informatico durevole.

4. Per ogni disposizione impartita il CLIENTE deve dichiarare in modo espresso la volontà di effettuare l'operazione, autorizzando l'intermediario ad eseguire le disposizione allo stesso impartite e confermando di aver ricevuto il relativo prospetto informativo.

Il CLIENTE prende atto fin da ora che, nell'esecuzione delle operazioni di offerta di cui al numero 1 della presente procura, ONLINE SIM S.p.A. potrebbe trovarsi in situazione di conflitto di interesse, in quanto soggetto legato da rapporti d'affari con le Società di Gestione.

La presente procura è da considerarsi valida fino al giorno in cui Vi sarà pervenuta una mia comunicazione scritta di revoca.

Disposizioni particolari _____

 Firma Intestatario 1

 Firma Intestatario 2

 Firma Intestatario 3

ALLEGATO 3

RICHIESTA DI INFORMAZIONI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI APPROPRIATEZZA

IL QUESTIONARIO

La struttura del presente documento è finalizzata alla valutazione del livello di conoscenza ed esperienza, nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio, necessario per comprendere:

- gli strumenti finanziari OICVM e SICAV;
 - i rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari.
- Le informazioni utilizzate da ONLINE SIM per effettuare tale valutazione sono le seguenti:
- i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
 - la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente ed il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
 - il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente.

Solo la complessiva valutazione di tutte le informazioni raccolte porta alla considerazione di appropriatezza dell'operazione posta in essere dal cliente. Qualora ONLINE SIM ritenga che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente, lo avvertirà di tale situazione. L'investitore deciderà se proseguire o meno nell'operazione. Sulla base dell'operatività posta in essere dall'investitore attraverso ONLINE SIM, quest'ultima acquisirà informazioni tali da poter esprimere eventualmente una diversa valutazione.

Per quanto concerne la conoscenza del prodotto si considera fondamentale l'eventuale precedente operatività su OICVM. La natura e il funzionamento del prodotto è assunta in relazione all'obbligo della lettura del prospetto informativo da parte del cliente riportante le caratteristiche e il funzionamento degli strumenti. Pertanto porre in essere una operatività con Online Sim ed avere dichiarato di aver preso visione del prospetto informativo rappresenta un elemento determinante per le successive operazioni. Nel caso in cui non vi sia stata una precedente operatività, in subordine si valuterà la manifestazione esplicita di conoscenza della tipologia di prodotto da parte del cliente. Questa deve essere suffragata inoltre sia dal titolo di studio, dalla professione o dal settore di impiego.

Per quanto concerne la conoscenza dei rischi si considera fondamentale l'eventuale precedente operatività su strumenti finanziari. La conoscenza della natura dei differenti gradi di rischio è presunta in caso di precedente operatività su strumenti complessi o con un grado di rischio elevato, non necessariamente fondi comuni o Sicav (a titolo esemplificativo: azioni, derivati ecc...). In subordine verrà valutato il titolo di studio, la professione o il settore di impiego. Qualora vengano soddisfatte ambidue le condizioni precedenti si considererà l'operatività del cliente appropriata avendo dato chiara evidenza di conoscenza ed esperienza degli strumenti e dei rischi.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI APPROPRIATEZZA

SERVIZIO DI COLLOCAMENTO, ESPERIENZA IN MATERIA DI OICVM E CONOSCENZA DEI RISCHI	Intestatario 1	Intestatario 2	Intestatario 3
Negli ultimi 2 anni ha investito in OICVM (Fondi comuni-Sicav) e con quale frequenza	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì, fino a 12 operazioni <input type="checkbox"/> Sì, più di 12 operazioni	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì, fino a 12 operazioni <input type="checkbox"/> Sì, più di 12 operazioni	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì, fino a 12 operazioni <input type="checkbox"/> Sì, più di 12 operazioni
Di quali tipologie di OICVM pensa di avere un buon livello di conoscenza?	<input type="checkbox"/> Fondi azionari <input type="checkbox"/> area euro <input type="checkbox"/> internazionali <input type="checkbox"/> settoriali <input type="checkbox"/> Fondi flessibili / altri <input type="checkbox"/> Fondi obbligazionari <input type="checkbox"/> governativi <input type="checkbox"/> corporate <input type="checkbox"/> high yield <input type="checkbox"/> paesi emergenti <input type="checkbox"/> Fondi di liquidità <input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Fondi azionari <input type="checkbox"/> area euro <input type="checkbox"/> internazionali <input type="checkbox"/> settoriali <input type="checkbox"/> Fondi flessibili / altri <input type="checkbox"/> Fondi obbligazionari <input type="checkbox"/> governativi <input type="checkbox"/> corporate <input type="checkbox"/> high yield <input type="checkbox"/> paesi emergenti <input type="checkbox"/> Fondi di liquidità <input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Fondi azionari <input type="checkbox"/> area euro <input type="checkbox"/> internazionali <input type="checkbox"/> settoriali <input type="checkbox"/> Fondi flessibili / altri <input type="checkbox"/> Fondi obbligazionari <input type="checkbox"/> governativi <input type="checkbox"/> corporate <input type="checkbox"/> high yield <input type="checkbox"/> paesi emergenti <input type="checkbox"/> Fondi di liquidità <input type="checkbox"/> Nessuna

ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI RISCHI IN MATERIA DI STRUMENTI FINANZIARI	Intestatario 1	Intestatario 2	Intestatario 3
Qual è la sua esperienza e conoscenza dei rischi in materia di investimenti?	<input type="checkbox"/> Nessuna <input type="checkbox"/> Limitata <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Buona <input type="checkbox"/> Elevata	<input type="checkbox"/> Nessuna <input type="checkbox"/> Limitata <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Buona <input type="checkbox"/> Elevata	<input type="checkbox"/> Nessuna <input type="checkbox"/> Limitata <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Buona <input type="checkbox"/> Elevata

LIVELLO DI ISTRUZIONE E PROFESSIONE	Intestatario 1	Intestatario 2	Intestatario 3
Quale titolo di studio ha conseguito?	<input type="checkbox"/> Licenza Elementare <input type="checkbox"/> Licenza Media <input type="checkbox"/> Diploma <input type="checkbox"/> Tecnico - Commerc. <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Laurea <input type="checkbox"/> Economia / Giurispr. <input type="checkbox"/> Altro _____	<input type="checkbox"/> Licenza Elementare <input type="checkbox"/> Licenza Media <input type="checkbox"/> Diploma <input type="checkbox"/> Tecnico - Commerc. <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Laurea <input type="checkbox"/> Economia / Giurispr. <input type="checkbox"/> Altro _____	<input type="checkbox"/> Licenza Elementare <input type="checkbox"/> Licenza Media <input type="checkbox"/> Diploma <input type="checkbox"/> Tecnico - Commerc. <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Laurea <input type="checkbox"/> Economia / Giurispr. <input type="checkbox"/> Altro _____
Qual è la sua attuale professione?	<input type="checkbox"/> Lavoratore dipendente <input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo <input type="checkbox"/> commercialista <input type="checkbox"/> altro <input type="checkbox"/> Imprenditore <input type="checkbox"/> Casalinga <input type="checkbox"/> Pensionato <input type="checkbox"/> Studente <input type="checkbox"/> Altro _____	<input type="checkbox"/> Lavoratore dipendente <input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo <input type="checkbox"/> commercialista <input type="checkbox"/> altro <input type="checkbox"/> Imprenditore <input type="checkbox"/> Casalinga <input type="checkbox"/> Pensionato <input type="checkbox"/> Studente <input type="checkbox"/> Altro _____	<input type="checkbox"/> Lavoratore dipendente <input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo <input type="checkbox"/> commercialista <input type="checkbox"/> altro <input type="checkbox"/> Imprenditore <input type="checkbox"/> Casalinga <input type="checkbox"/> Pensionato <input type="checkbox"/> Studente <input type="checkbox"/> Altro _____
In quale settore svolge o ha svolto la sua professione?	<input type="checkbox"/> Banca/finanza <input type="checkbox"/> Commercio <input type="checkbox"/> Industria <input type="checkbox"/> Artigianato <input type="checkbox"/> Enti pubblici <input type="checkbox"/> Altro _____	<input type="checkbox"/> Banca/finanza <input type="checkbox"/> Commercio <input type="checkbox"/> Industria <input type="checkbox"/> Artigianato <input type="checkbox"/> Enti pubblici <input type="checkbox"/> Altro _____	<input type="checkbox"/> Banca/finanza <input type="checkbox"/> Commercio <input type="checkbox"/> Industria <input type="checkbox"/> Artigianato <input type="checkbox"/> Enti pubblici <input type="checkbox"/> Altro _____

 Firma Intestatario 1

 Firma Intestatario 2

 Firma Intestatario 3

**ALLEGATO 4
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS. N. 231/2007**

Il/i sottoscritto/i, nella qualità di intestatario/i del rapporto disciplinato dal presente contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2007, art. 21 – Obblighi del cliente (1), nonché ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'Allegato Tecnico di cui al citato Decreto n. 231/2007 ai fini dell'individuazione delle Persone Politicamente Esposte (2) e del Titolare Effettivo (3) comunica/no, le seguenti informazioni:

Il rapporto ha natura di conto Amministrato

Scopo del rapporto

- Investimento in strumenti finanziari
 Altro da specificare _____

Controvalore patrimonio

- Inferiore a 100.000 Euro
 Compreso tra 100.000 e 250.000 Euro
 Maggiore di 250.000 Euro

Dati afferenti all'origine dei fondi

(indicare una sola casistica; qualora ve ne fosse più di una, indicare quella prevalente)

- Precedente investimento
 Eredità/donazione/vincita/liquidazione
 Risparmio da reddito regolare
 Rendita Finanziaria/Immobiliare
 Altro (specificare) _____

Titolare Effettivo

L'Intestatario/Gli intestatari dichiara/no:

- Che il Titolare Effettivo coincide con l/gli intestatario/ri del rapporto
 La sussistenza di n. ____ Titolari Effettivi come segue:

Cognome e nome _____
 Indirizzo _____ Tel. _____
 Nato/a a _____ Il _____
 Codice Fiscale _____ Nazionalità _____
 Tipo documento di identità _____ Numero _____
 Data rilascio _____ Professione _____
 Area geografica attività _____

Cognome e nome _____
 Indirizzo _____ Tel. _____
 Nato/a a _____ Il _____
 Codice Fiscale _____ Nazionalità _____
 Tipo documento di identità _____ Numero _____
 Data rilascio _____ Professione _____
 Area geografica attività _____

Il/i sottoscritto/i si impegna/no altresì a comunicare immediatamente eventuali variazioni al riguardo.

(1) - Art. 21 del D. Lgs. n. 231/07

Obblighi del cliente

1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria

responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

(2) - Art. 1. – Allegato Tecnico del D. Lgs. n. 231/07

Persone Politicamente Esposte

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
 b) i parlamentari;
 c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
 d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
 e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
 f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;
 b) i figli e i loro coniugi;
 c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
 d) i genitori.

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
 b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

(3) - Art. 2. – Allegato Tecnico del D. Lgs. n. 231/07

Per titolare effettivo s'intende:

- a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Firma Intestatario 1

Firma Intestatario 2

Firma Intestatario 3

ALLEGATO 5 INFORMATIVA AL CLIENTE

Il presente documento ha lo scopo di fornire ai clienti informazioni su Online Sim S.p.A. e sui servizi da esso prestati, sui presidi adottati per la salvaguardia degli strumenti finanziari e la liquidità dei clienti nonché sulla natura e sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari.

SEZIONE 1.- INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E SUI SERVIZI PRESTATI

Dati identificativi

ONLINE SIM S.P.A. (di seguito la "SIM")
Via Piero Capponi, 13 - 20145 Milano
Cap Soc. € 2.000.000 i.v. - Reg Impr. Uff. Di Milano E P.IVA.
12927410154 - Albo SIM 175 - REA 1597729
Società soggetta a direzione e coordinamento della ERSEL SIM S.p.A.
con sede in Torino P.zza Solferino 11. Socio Unico

Contatti

Recapito telefonico: Tel. 02 7202561
Numero verde: 800. 92.00.45
Numero di fax: Fax 02 72025668
Indirizzo e-mail: info@onlinesim.it
Sito Internet: www.onlinesim.it

Lingua

La lingua con la quale il cliente può comunicare con l'intermediario e ricevere da quest'ultimo documenti (contratti, rendiconti, comunicazioni) è la lingua italiana.

Metodi di comunicazione

Fermo restando, ove consentito dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente, l'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza, l'invio della corrispondenza, le eventuali notifiche ed ogni altra comunicazione o dichiarazione dalla SIM al Cliente, è effettuata con piena validità all'indirizzo da questi indicato nel modulo di adesione ai servizi o comunicato successivamente per iscritto mediante lettera raccomandata A.R.

L'utilizzo del sito Internet per fornire informazioni è appropriato per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto tra la Sim e il Cliente. Si ricorda inoltre che tutte le informazioni previste ai sensi del nuovo Regolamento Intermediari ex art. 34 sono disponibili sul sito internet fatta salva la facoltà del cliente di richiederne copia. Il sito internet rappresenta inoltre lo strumento per l'invio e la

ricezione degli ordini nell'ambito dello svolgimento dei servizi di investimento prestati dall'intermediario. Esclusivamente nel caso in cui, per comprovate ragioni tecniche imputabili alla SIM, il cliente non riesca ad inviare l'ordine a mezzo del supporto informatico, detto ordine potrà essere impartito alla SIM mediante telefax.

Autorizzazione

L'intermediario dichiara di essere stato autorizzato dalla Consob all'esercizio dei seguenti servizi di investimento:

- Collocamento, senza assunzioni a fermo, né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente (delibera n. 12476 del 11/04/2000);
- Ricezione e trasmissione di ordini (delibera n. 12476 del 11/04/2000).

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), istituita con la legge 7 giugno 1974, n. 216, è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia con la legge 281 del 1985, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.

Contatti:

Via G.B. Martini, 3 - 00198 ROMA
tel. 39 06 84771 (centralino)
fax 39 06 8417707
e-mail: consob@consob.it web: <http://www.consob.it>

Sede secondaria operativa:

Via Broletto, 7 - 20121 MILANO
tel. 39 02 724201 (centralino)
fax 39 02 89010696

Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

La Sim nell'espletamento delle proprie attività può avvalersi di Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede il cui elenco aggiornato è disponibile sul Sito Internet dell'Albo Consulenti Finanziari

Conflitti di interesse

Online Sim ha elaborato la politica di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle dimensioni, all'organizzazione nonché alla natura e complessità delle attività svolte.

La politica di gestione adottata consente di individuare, con riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi di accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

La politica di gestione dà conto delle procedure e misure da adottare per gestire, nell'ambito dei conflitti individuati, quelli in grado di ledere gravemente gli interessi dei clienti.

Sono state adottate specifiche procedure per tenere conto anche dei conflitti di interesse connessi al gruppo di appartenenza elaborando la politica aziendale.

Gestione degli Incentivi

Gli strumenti finanziari offerti da Online Sim alla clientela sono definiti attraverso la stipula di specifici accordi con le Società di Gestione di OICVM. Questi accordi oltre agli aspetti operativi che regolano l'attività di marketing e il regolamento delle operazioni prevedono, come da prassi di mercato, il riconoscimento ad Online Sim di una quota parte delle commissioni definite nel Regolamento/Prospetto informativo dell'OICVM.

Queste commissioni sono tipicamente le commissioni di sottoscrizione, di riscatto e di swithc e una quota parte delle commissioni di gestione e distribuzione.

Le retrocessioni vengono calcolate come percentuale delle commissioni previste da Prospetto Informativo.

Nel caso delle commissioni di gestione vengono anche commisurate al periodo di detenzione delle quote/azioni degli OICVM. Sono stati stipulati anche accordi con le "SGR appartenenti al Gruppo Ersel" e con la controllante Ersel Sim.

ONLINE SIM si impegna a consentire al cliente di avere accesso ad un ampio range di prodotti (OICVM) tramite la propria *open architecture* nonché a fornire funzionalità e strumenti di assistenza pre e post vendita fruibili dal cliente all'interno della propria area dedicata del sito.

E' facoltà dei clienti richiedere il documento generale sui conflitti di interesse e gli incentivi per ottenere informazioni di dettaglio sulle politiche e procedure adottate.

1.1. Servizi di investimento prestati dall'intermediario

Di seguito si riposta una breve descrizione dei servizi e delle attività di investimento che la SIM presta nei confronti del pubblico:

a) Collocamento (art. 1, comma 5, lett. *c-bis*) del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

Consiste nell'offerta agli investitori di strumenti finanziari, a condizioni standardizzate, sulla base di un accordo preventivo che intercorre tra l'intermediario collocatore e il soggetto che emette (o vende) gli strumenti stessi.

L'accordo tra il collocatore e l'emittente (od offerente) può prevedere che il collocatore sottoscriva gli strumenti finanziari oggetto del collocamento, con l'impegno di offrirli agli investitori, oppure che il collocatore si impegni a sottoscrivere tutti (o parte de) gli strumenti finanziari non collocati presso gli investitori.

SEZIONE 2.- INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

2.1. Misure generali approntate per assicurare la tutela dei diritti dei clienti

Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla SIM nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla SIM, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub depositario nei confronti dell'intermediario o del depositario.

Salvo consenso scritto dei clienti la SIM non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo. La SIM non può utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo.

Presso la SIM sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dalla SIM per conto della clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestate. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari). Nelle evidenze, la SIM indica con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei clienti, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.

2.2. Diritti di garanzia o privilegi

a) Diritto di garanzia

La SIM è investita del diritto di ritenzione sugli strumenti finanziari o valori di pertinenza del cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla SIM stessa o che pervengano ad essa successivamente, a tutela di qualunque suo credito verso il cliente - anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario o assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente. Il diritto di ritenzione è esercitato sugli anzidetti strumenti finanziari o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla SIM e comunque non superiori a due volte il predetto credito.

b) Privilegio

In caso di inadempimento del cliente, la SIM può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, c.c., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo degli strumenti finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla SIM stessa.

c) Diritto di compensazione

Quando esistono posizioni di debito/credito reciproche tra la SIM ed il cliente sullo stesso rapporto o in più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della SIM medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla SIM, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in valute differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la SIM darà pronta comunicazione scritta al cliente.

d) Depositi dormienti

Qualora il conto non venga movimentato per un periodo pari a 10 anni, la Sim è tenuta, ai sensi del Decreto 116 del 22 giugno 2007, a conferire i beni giacenti sullo stesso al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La Sim procederà ad avvisare il cliente, se reperibile, preventivamente, al fine di permettere allo stesso di movimentare il conto prima di procedere al conferimento dei beni e all'estinzione del rapporto.

2.3. Utilizzo degli strumenti finanziari dei clienti da parte della SIM

La SIM non potrà utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, salvo consenso scritto di questi ultimi, formalizzato in un apposito contratto.

Tale contratto indicherà le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere effettuate, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle singole operazioni, le condizioni di restituzione degli strumenti finanziari e i rischi che ne derivano.

2.4. Sistemi di garanzia delle somme di denaro

Le somme di denaro consegnate alla SIM per l'esecuzione delle operazioni oggetto del servizio di investimento sono depositate tempestivamente presso una Banca Depositaria in un apposito conto corrente intestato alla SIM, ma distinto dai valori di proprietà della stessa, con espressa indicazione che si tratta di beni di terzi. Qualora il deposito delle somme di denaro necessarie per l'esecuzione delle operazioni di cui al servizio di investimento avvenga a mezzo bonifico bancario con accredito presso la Banca Depositaria, la SIM si riserva di operare per conto del cliente dal momento in cui la Banca Depositaria avrà comunicato la disponibilità effettiva del conferimento effettuato dal cliente stesso. La SIM tiene evidenza dei

depositi effettuati in conti individuali intestati al cliente e provvede, di volta in volta, alla verifica della corrispondenza tra la consistenza complessiva degli importi dei conti individuali e le risultanze degli estratti conto emessi dalla Banca Depositaria. La SIM non effettua il deposito qualora l'esecuzione dell'incarico preveda la consegna materiale del denaro ricevuto dal cliente, e tale consegna sia imminente in relazione alla natura dell'incarico da espletare.

La SIM aderisce, ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al Fondo Nazionale di Garanzia che prevede un sistema di indennizzo degli investitori nel caso in cui la SIM sia posta in liquidazione coatta amministrativa.

Le modalità dell'indennizzo sono disciplinati nel "Regolamento Operativo" approvato con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 30 giugno 1998 e 29 marzo 2001 e del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2007.

Il Fondo Nazionale di Garanzia, nel caso in cui la SIM sia posta in liquidazione coatta amministrativa, indennizza gli investitori che ne facciano istanza fino all'importo massimo di Euro 20.000.

SEZIONE 3. INFORMAZIONI CONCERNENTI LE MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

La SIM invia al Cliente il rendiconto dell'attività svolta con l'indicazione dei costi delle operazioni e dei servizi prestati.

Per ogni operazione di collocamento effettuata, la SIM invia al Cliente, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione, mediante comunicazione telematica trasferibile su supporto durevole, conferma dell'esecuzione dell'ordine trasmesso.

Nel caso di ordini relativi a quote o azioni di OICVM che vengano eseguiti periodicamente, la SIM, in alternativa, potrà effettuare la trasmissione di un avviso di conferma cumulativo su base semestrale, al posto dell'avviso di conferma.

Nel caso in cui la SIM debba ricevere conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, la comunicazione di cui al precedente comma viene inviata entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell'avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la SIM è esonerata dall'obbligo di trasmettere l'avviso di conferma.

Su richiesta, la SIM fornirà al Cliente informazioni circa lo stato degli ordini non ancora eseguiti.

Gli obblighi di invio della nota informativa, possono essere adempiuti, anche tramite l'utilizzo della Rete Internet, con modalità tecniche che consentano al Cliente di acquisire la disponibilità della documentazione su supporto durevole, fermi restando i requisiti di contenuto stabiliti dalla normativa di riferimento.

Le eventuali contestazioni relative alla documentazione di cui sopra devono essere proposte tempestivamente e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal momento in cui la stessa è messa a disposizione del cliente, attraverso un reclamo scritto inviato a mezzo di raccomandata A.R.

SEZIONE 4.- INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

4. Le tipologie di strumenti finanziari trattati

4.1 Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICVM)

Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICVM) si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV).

Gli OICVM si dividono in OICVM armonizzati e OICVM non armonizzati. Per OICVM armonizzati si intendono i fondi comuni di investimento e le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) conformi alla direttiva comunitaria n. 85/611/CEE e successive modifiche. Con l'emanazione delle suddetta disciplina comunitaria si

è inteso prevedere una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni ai quali un OICVM deve uniformarsi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione minimi consente, infatti, alla SGR o alla società di investimento a capitale variabile (SICAV) di offrire in un altro paese membro dell'Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell'autorità di vigilanza del proprio paese di origine.

Per fondi non armonizzati si intende, invece, una particolare categoria di fondi comuni di investimento definiti per la prima volta dal provvedimento di SIM d'Italia 20 settembre 1999, la cui disciplina è confluita nel provvedimento di SIM d'Italia 14 aprile 2005, che ha abrogato il richiamato provvedimento risalente al 1999. I fondi in commento sono caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria per i fondi armonizzati. I fondi speculativi, per loro natura, sono fondi non armonizzati.

a) Fondi comuni di investimento

Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR). La SGR svolge un ruolo centrale nel funzionamento dei fondi comuni di investimento: essa gestisce il patrimonio affidatole dai risparmiatori. L'attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e dalle clausole del regolamento del fondo.

I fondi comuni di investimento possono essere aperti o chiusi.

Per fondi aperti si intendono quei fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote, secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo.

Per fondi chiusi si intendono quei fondi il cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.

Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni.

Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari e fondi immobiliari; alla categoria dei fondi mobiliari appartengono le seguenti categorie di fondi: (i) azionari, (ii) bilanciati, (iii) obbligazionari; (iv) liquidità, (v) flessibili.

I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili.

b) Società di investimento a capitale variabile

Le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società. Con l'investimento in SICAV, infatti, si diviene azionista con la possibilità di esercitare il diritto di voto. Le SICAV sono spesso uno strumento multicomparto, che ripartisce il proprio patrimonio in diverse classi a cui è possibile aderire. Una volta aderito ad un comparto si ha la possibilità di trasferire il proprio investimento convertendo le azioni di un comparto in quelle di un altro. Oltre alla natura giuridica differente dei fondi comuni d'investimento, la loro peculiarità consiste nell'elevata

specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d'investimento.

4.2. I rischi degli investimenti in strumenti finanziari

Con riferimento ai rischi degli strumenti finanziari trattati da Online Sim si rimanda nello specifico a quanto indicato nei regolamenti/prospetti informativi dei singoli OICVM.

Nella valutazione del rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari, a livello generale, è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- (i) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- (ii) la sua liquidità;
- (iii) la divisa in cui è denominato;
- (iv) gli altri fattori fonte di rischi generali.

Un discorso a parte deve essere condotto con riguardo agli strumenti finanziari derivati e alle obbligazioni strutturate, che constano di una parte derivata.

4.2.1. La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

a) Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (ed in particolare le azioni) e titoli di debito (tra cui obbligazioni, certificati di deposito e gli strumenti del mercato monetario descritti in precedenza).

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

b) Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

c) Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le

prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

d) Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo *zero coupon* - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

E' dunque importante per l'investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

e) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da

società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

4.2.2. La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

4.2.3. La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4.2.4. Gli altri fattori fonte di rischi generali

a) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

b) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

Come indicato dall'ESMA e dalla Consob, alcuni prodotti finanziari sono caratterizzati da "complessità", laddove sussista (i) presenza di elementi opzionali (relativi ad uno o più fattori di rischio), condizioni

e/o meccanismi di amplificazione dell'andamento del sottostante (effetto leva) nella formula di determinazione del pay-off del prodotto finanziario (componenti derivative incorporate o embedded), e/o (2) limitata osservabilità del sottostante (ad es. indici proprietari, portafogli di crediti cartolarizzati, asset non scambiati in mercati trasparenti) con conseguente difficoltà di valorizzazione dello strumento, e/o (3) illiquidità (ad es. strumento non negoziato su alcuna trading venue) o difficoltà di liquidabilità dell'investimento (ad es. assenza di controparti istituzionali di mercato, alti costi di smobilizzo, barriere all'uscita).

ALLEGATO 6 CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

1. CLIENTI

Secondo la nuova normativa per "cliente" si intende ogni persona fisica o giuridica alla quale l'intermediario presta servizi di investimento e/o servizi accessori.

Sono poi indicate le tre principali categorie nelle quali è classificata la clientela:

- clienti professionali;
- controparti qualificate;
- clientela al dettaglio.

1.1 Clienti professionali

Un cliente professionale è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

La Sim distingue nell'ambito della clientela professionale:

- i clienti professionali di diritto;
- i clienti professionali su richiesta.

1.1.1 Clienti professionali di diritto

Sono considerati clienti professionali di diritto i soggetti di cui al sotto riportato elenco (qualora non rientrino nella categoria delle controparti qualificate - v. infra punto 1.2):

- I soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
 - banche;
 - imprese di investimento;
 - altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
 - imprese di assicurazione;
 - organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
 - fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
 - i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
 - singoli membri di borsa;
 - altri investitori istituzionali;
 - agenti di cambio.
- Le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
 - fatturato netto: 40.000.000 euro;
 - fondi propri: 2.000.000 euro;
 - totale di bilancio: 20.000.000 euro.
- Gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre transazioni finanziarie.
- I soggetti e gli Enti classificabili come professionali sulla base di quanto previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con apposita regolamentazione, compresi i governi nazionali e regionali, gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico a livello nazionale o regionale le banche centrali, le istituzioni internazionali e

sovranazionali come la Banca mondiale, l’FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe.

1.1.2 Clienti professionali su richiesta

È previsto che soggetti diversi da quelli classificati come *professionali di diritto* compresi gli organismi del settore pubblico, le autorità pubbliche locali, i comuni e i singoli investitori privati, possano essere trattati come professionali qualora ne facciano espressa richiesta scritta.

Tale possibilità è concessa solo dopo che la Sim abbia effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell’esperienza e delle conoscenze del cliente e possa ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume. Non è consentito presumere che tali clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle dei “clienti professionali di diritto”.

La disapplicazione delle norme di condotta è consentita se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell’esperienza e delle conoscenze del cliente, l’intermediario possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

Nel corso della valutazione della competenza, dell’esperienza e delle conoscenze del cliente, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

Possono **rinunciare alle protezioni** previste dalle norme di comportamento solo una volta espletata la procedura seguente:

- i clienti devono comunicare per iscritto all’intermediario che desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;
- l’intermediario deve avvertire i clienti, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere;
- i clienti devono dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni.

Spetta ai **clienti professionali** informare il prestatore del servizio di eventuali **cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale classificazione**. Se tuttavia l’intermediario constatata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali deve adottare provvedimenti appropriati.

1.2 Controparti Qualificate

Sono controparti qualificate alcuni dei clienti professionali (v. infra) quando ad essi siano prestati uno o più dei seguenti servizi d’investimento:

- a) ricezione e trasmissione ordini;
- b) negoziazione in conto proprio;
- c) esecuzione ordini.

Prima di poter essere riconosciute come controparti qualificate dalla

Sim e prima della prestazione a loro favore dei descritti servizi, la Sim deve ottenere la conferma esplicita dell’accettazione di tale classificazione e delle conseguenze che ne derivano relativamente alla minore tutela del cliente. Da un punto di vista soggettivo possono ottenere la classificazione di Controparte Qualificata i clienti elencati nell’art. 6, comma 2 - *quater* lettera d), nn. 1), 2) e 3) del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58 (T.U.F.):

- 1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico bancario, le società di cui all’articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
- 2) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d’Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione;
- 3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti all’Unione europea.

La classificazione come *controparte qualificata* non pregiudica la facoltà del cliente di chiedere in via generale di essere trattato come un cliente professionale ovvero come un cliente al dettaglio. Tale richiesta è comunque soggetta al consenso della Sim.

1.3 Clienti al dettaglio

I clienti al dettaglio vengono individuati in maniera residuale, costituendo quei soggetti che non è possibile classificare in alcuna delle due precedenti categorie.

Ad essi, in quanto non si tratta di clientela professionale, né controparti qualificate, è associato il maggior livello di tutela previsto dalla normativa.

ALLEGATO 7

SINTESI DELLA STRATEGIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

ONLINE SIM SpA ha identificato le tipologie di conflitti di interesse che, nello svolgimento dei servizi di investimento o di servizi accessori o di una combinazione di essi, potrebbero sorgere tra la SIM stessa e il cliente ovvero tra diversi clienti della SIM, elaborando un’efficace politica di gestione formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Società nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità delle sue attività, diretta ad evitare che detti conflitti incidano negativamente sugli interessi del cliente.

Qui di seguito, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. i) del Regolamento Intermediari Consob, la SIM fornisce una descrizione sintetica di tale politica, evidenziando nel contempo che la SIM consegnerà ai clienti che ne facciano richiesta la versione integrale.

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI CONFLITTI DI INTERESSE

La SIM ha identificato le tipologie di conflitti la cui esistenza potrebbe condizionare gli interessi di un cliente; i principali conflitti di interesse rilevati sono i seguenti:

- il collocamento da parte della SIM di quote di OICVM istituiti da società del Gruppo;
- parte della remunerazione variabile di alcuni Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede potrebbe essere legata percentualmente al volume delle commissioni che la SIM percepisce dai clienti per la prestazione dei servizi di investimento.

RIMEDI ADOTTATI PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Al fine di gestire i conflitti di interessi ONLINE SIM SpA adotta una serie di procedure e misure organizzative volte a:

- controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un conflitto di interesse, quando lo scambio di informazioni possa in qualche modo ledere gli interessi di uno o più clienti;
- gestire correttamente le informazioni privilegiate relative alla SIM e/o alle società quotate clienti della SIM;
- disciplinare i comportamenti degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali, dei dipendenti della SIM, anche con riguardo alle informazioni confidenziali, all'operatività personale e agli obblighi di riservatezza.

Di seguito sono sintetizzate le misure adottate da Online Sim S.p.A.

Codice interno di comportamento - Sono stati elaborati una serie di principi deontologici destinati a regolare lo svolgimento dei servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, tra i quali l'imparzialità, il rispetto del segreto professionale e la priorità assoluta degli interessi del cliente mediante l'adozione di un codice interno di comportamento. Al fine di consentire l'attuazione e l'osservanza di quanto previsto dal suddetto codice, la Sim ha predisposto e reso operativi gli opportuni strumenti conoscitivi, applicativi, esplicativi, formativi, di aggiornamento, di informazione e sensibilizzazione per tutti i dipendenti e collaboratori nonché previsto periodiche attività di verifica allo scopo di monitorare il grado di osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori delle disposizioni contenute nel codice.

Funzioni permanenti di controllo - La Sim, in conformità a quanto disciplinato dalla normativa vigente, ha istituito all'interno della propria struttura la Funzione Compliance e la Funzione di Risk Management. Tale Funzione ha, tra gli altri, il compito di contribuire a preservare la Sim ed il Gruppo dal rischio di non conformità del proprio assetto organizzativo interno alle norme vigenti, tra cui quelle poste a tutela della prevenzione e gestione dei conflitti di interesse sorti sia tra le diverse attività svolte dalla Sim e dal Gruppo sia con riferimento ai dipendenti ed agli esponenti aziendali.

Separatezza ed indipendenza funzionale - Le misure di prevenzione di situazioni "strutturali" di conflitto di interesse comprendono disposizioni permanenti volte ad assicurare la necessaria separatezza organizzativa, operativa e gerarchica delle attività.

Barriere informative - Consistono nei cosiddetti "Chinese Walls", ossia soluzioni organizzative in grado di stabilire una segregazione per comparti delle attività con l'obiettivo di impedire la circolazione delle informazioni confidenziali o privilegiate tra i dipendenti o collaboratori.

Watch List - Sono liste di controllo indicanti gli emittenti strumenti finanziari in cui amministratori e consulenti della SIM ricoprono incarichi rilevanti, utilizzate per monitorare l'operatività della SIM o di altre società del Gruppo nonché dei dipendenti, collaboratori ed amministratori i quali, nello svolgimento delle proprie funzioni, potrebbero acquisire informazioni confidenziali relative agli strumenti finanziari di cui sopra ed ai rispettivi emittenti.

Laddove le misure organizzative e amministrative adottate per gestire i conflitti non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del cliente sia evitato, la SIM informa chiaramente i clienti della natura generale e delle fonti dei conflitti di interesse. In particolare, la SIM comunica ai clienti tutte le situazioni di conflitto di interesse note ai soggetti che partecipano alla prestazione dei servizi di investimento e/o accessori in cui tali conflitti si manifestano.

Monitoraggio e revisione della politica di gestione dei conflitti di interesse - La revisione della propria politica di gestione dei conflitti di interesse, riferita sia al processo di individuazione dei possibili conflitti sia all'adeguatezza delle misure adottate per prevenirli, viene effettuata da ONLINE SIM SpA con frequenza annuale e comunque in occasione del verificarsi di ogni rilevante innovazione operativa. Tali modifiche apportate alla politica di gestione dei conflitti sono tempestivamente notificate al cliente.

ALLEGATO 8 COMMISSIONI E SPESE

Spese

Apertura rapporto	0 Euro
Chiusura rapporto	0 Euro
Bonifico Italia in entrata	0 Euro
Bonifico Italia in uscita	0 Euro
Trasferimento titoli in ingresso	0 Euro
Trasferimento titoli in uscita	0 Euro
Tenuta conto	0 Euro
Custodia ed amministrazione	0 Euro
Canone servizi accessori	0 Euro
Invio rendicontazione	0 Euro
Invio documentazione	0 Euro
Spese postali	0 Euro

Commissioni

Ordine eseguito	0 Euro
Ordine ineseguito o revocato	0 Euro
Stacco dividendi	0 Euro

Imposte di bollo

Sul contratto	0 Euro
Sul rendiconto trimestrale	0,05%*

*Su base annua sono previsti 4 addebiti, per un totale di 0,20%.

L'importo dell'imposta di bollo è applicato in considerazione dell'ammontare complessivo dei prodotti finanziari detenuti dal cliente alla data di rendicontazione.

L'importo dell'imposta di bollo può variare in caso di modifiche della normativa vigente.

PROSPETTO DEI COSTI E ONERI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Per una corretta informativa relativamente ai costi e gli oneri degli OICVM armonizzati oggetto del servizio di investimento si rimanda alla documentazione d'offerta dei singoli strumenti.

**ADDENDUM AL CONTRATTO DI CONTO DEPOSITO PER IL CLIENTE CHE SI AVVALE DI CONSULENZA
"ROBO-ADVISORY" EROGATA DA AMBROSETTI ASSET MANAGEMENT SIM S.P.A.**

Premesso che:

- a) Il CLIENTE ha stipulato con Ambrosetti Asset Management SIM S.p.a. (di seguito l' "Advisor") un contratto di consulenza in materia di investimenti ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. f) del Testo Unico avente ad oggetto raccomandazioni di investimento riguardanti quote di OICVM (di seguito il "Servizio di Consulenza").
- b) L'Advisor si è impegnato ad erogare il Servizio di Consulenza attraverso modalità automatizzate basate su sistemi algoritmici (c.d. robo-advisory).
- c) Il CLIENTE ha stipulato il CONTRATTO per l'apertura del Conto Deposito n. _____ (il "Dossier") di cui il al fine esclusivo di eseguirvi le operazioni raccomandate dall'Advisor nell'ambito del Servizio di Consulenza.
- d) Ai fini di cui alla precedente Premessa, il CLIENTE e ONLINE SIM intendono integrare le "Norme che regolano la prestazione dei servizi di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente e custodia ed amministrazione di strumenti finanziari" al fine di consentire l'interazione fra il Consulente e il CLIENTE tramite la piattaforma resa disponibile al CLIENTE sul sito internet «www.onlinesim.it» (di seguito la "Piattaforma ONLINE SIM") che costituirà l'unico mezzo di erogazione del Servizio di Consulenza.
- e) ONLINE SIM, in base ad accordi intercorrenti con l'Advisor, riceverà la retrocessione di una porzione delle commissioni pagate dal CLIENTE all'Advisor per l'erogazione del Servizio di Consulenza. Resta invece inteso che nessuna commissione sarà direttamente dovuta dal CLIENTE ad ONLINE SIM in relazione al servizio prestato ai sensi del presente Addendum.

Premesso quanto sopra, il CLIENTE e ONLINESIM concordano quanto segue

1. Il CLIENTE e l'Advisor hanno convenuto che il Servizio di Consulenza sia reso esclusivamente tramite la Piattaforma ONLINE SIM; resta inteso che solo in caso di malfunzionamenti della Piattaforma ONLINE SIM, il CLIENTE avrà la possibilità di accedere alle raccomandazioni dell'Advisor tramite colloquio telefonico registrato con gli operatori di ONLINE SIM.
2. La facoltà di impartire ordini di acquisto a valere sul Dossier è limitato alla gamma di OICVM individuati e selezionati dall'Advisor in quanto adeguati per il CLIENTE e come risultanti dalle raccomandazioni disponibili sulla Piattaforma ONLINE SIM, fermo restando, invece, il diritto del CLIENTE di impartire istruzioni di rimborso di quote di OICVM presenti sul Dossier.
3. Il CLIENTE autorizza OLS ad addebitare sul Dossier le commissioni dovute all'Advisor per l'erogazione del Servizio di Consulenza secondo quanto previsto nel contratto stipulato fra l'Advisor e il CLIENTE eventualmente generando la liquidità necessaria tramite il rimborso delle quote di OICVM presenti sul Dossier.
4. Il presente Addendum sarà valido ed efficace per tutta la durata del Servizio di Consulenza e il CLIENTE si impegna a comunicare tempestivamente a ONLINE SIM il venir meno, a qualunque titolo, del contratto in essere con l'Advisor. Resta inteso che, una volta cessata l'efficacia del presente Addendum l'operatività del Dossier sarà integralmente ed esclusivamente disciplinata dalle "Norme che regolano la prestazione dei servizi di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente e custodia ed amministrazione di strumenti finanziari".

Firma Intestatario 1

Firma Intestatario 2

Firma Intestatario 3

Per accettazione: Online Sim S.p.A.

Firma Online Sim